STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 179

Passaggi del personale esecutivo degli uffici al personale di concetto degli uffici

Il personale rivestito delle qualifiche di applicato, aiutante disegnatore di la classe, aiutante assistente lavori, applicato principale ad personam, applicato principale, aiutante disegnatore principale, aiutante assistente lavori principale, applicato capo, aiutante disegnatore capo e aiutante assistente lavori capo del preesistente ordinamento che, alla data di entrata, in vigore della presente legge, abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno 500 giornate di effettivo servizio nell'ultimo triennio, puo' essere inquadrato, a domanda da prodursi entro sessanta giorni, nelle qualifiche del gruppo di concetto di coadiutore e coadiutore tecnico, coadiutore principale e coadiutore tecnico principale, coadiutore capo e coadiutore tecnico capo con la stessa anzianita' posseduta nella posizione di provenienza. Per il personale che abbia superato l'esame di idoneita' per l'ammissione agli scrutini per l'avanzamento al grado 5° di gruppo A del preesistente ordinamento non e' richiesto lo svolgimento delle mansioni di cui al primo comma. L'inquadramento di cui al primo comma avverra' fino a totale assorbimento, previo giudizio favorevole delle commissioni centrali d'avanzamento e in base a graduatorie distinte per qualifica di inquadramento e per servizio di appartenenza degli aspiranti, entro i limiti dei posti disponibili in ciascuna qualifica corrispondente del personale di concetto, secondo le piante organiche da emanare in base all'art. 175, operando, annualmente, opportuni spostamenti per coprire eventuali posti rimasti vacanti in alcuni servizi con personale risultante eccedente in altri. Gli inquadramenti successivi a quello effettuato nella prima applicazione della presente legge, avverranno limitatamente ai posti lasciati annualmente vacanti dai dipendenti gia' inquadrati nelle medesime qualifiche dei coadiutori.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425

Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	III — Disposizioni speciali per il personale degli uffici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-179-passaggi-del-personale-esecutivo-degli-uffici-al-personale-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it